AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO A CONTRARRE MUTUI E AD UTILIZZARE L'AVANZO DI GESTIONE PER PROVVEDERE A SPESE STRAORDINARIE PER LA RICOSTRUZIONE

Art. 1

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad effettuare spese per la ricostituzione delle scorte, la ricostruzione e riparazione di edifici, impianti e macchinari distratti o danneggiati in dipendenza della guerra, nonche' per la nuova costruzione di edifici, impianti e macchinari occorrenti per il funzionamento dell'Amministrazione medesima fino alla concorrenza di 50 miliardi.(1)

Versione in vigore dal 8 aprile 1958, non più in vigore dal 11 settembre 1974 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a contrarre mutui e ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie per la ricostruzione
Estremi	Legge 18 aprile 1950, n. 245
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1950

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 6 marzo 1958, n. 183 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'autorizzazione alla spesa di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1950, n. 245, e' elevata a lire 80 miliardi per la nuova costruzione di edifici, impianti e macchinari per il funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-all-amministrazione-autonoma-dei-monopoli-di-stato-a-1950/art-1/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it